

Care concittadine e concittadini,

A fronte della confusione che è nata sulla vicenda dell'approvazione del Regolamento della Riserva Naturale "Falesie di Duino - Devinske stene", mi pare opportuno ed utile impiegare un po' del mio tempo per condividere alcune informazioni; vorrei dividerle in particolare con chi in questi giorni ha contribuito ad aspre polemiche su quanto fatto da questa Amministrazione sulla vicenda.

Credo infatti che, al di là delle legittime e sacrosante opinioni di tutti, sia importante che ogni discussione parta dalla corretta analisi.

Breve storia delle aree protette e della Riserva Naturale "Falesie di Duino - Devinske stene"

La storia dell'istituzione di un'area protetta sul carso è lunga e travagliata.

Nel 1971 lo Stato emana la L. 442 ([Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino](#)).

Si tratta della prima istituzione di Riserve Naturali in Italia, a dimostrare l'importanza, l'unicità e la ricchezza di biodiversità che il Carso all'epoca aveva. Tra le aree tutelate dalle Riserve c'è anche il "lembo costiero", comprendente le Falesie di Duino

Pur stabilendo automaticamente dei vincoli, la norma rimane pressoché inattuata, anche perché alla gestione viene delegato l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste" mai insediato e successivamente cancellato con la soppressione dei cosiddetti "Enti inutili".

Proprio a partire dal 1971 si instaura un lungo e vivace dibattito sull'opportunità di creare una vasta area di tutela quale "Parco del Carso", anziché mantenere un regime di conservazione più rigido – qual'è quello delle Riserve Naturali istituite con la L. 442/71.

Nel 1991 entra in vigore la [L. 394/91](#) (legge nazionale quadro sulle aree protette , che, come dice l'art. 1, " in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".

Tra gli "accordi internazionali", cui l'Italia si era sostanzialmente inadempiente fino a quel momento, c'erano il [Mediterranean Action Plan](#) , la [Convezione di Berna](#) , la [Convenzione di Ramsar](#), la [Convenzione di Bonn](#) .

Nel 1996, con la [Legge Regionale n. 42](#), anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si dota di una propria norma in materia di aree protette. Trattandosi di materia oggetto di competenza esclusiva dello Stato ([art. 117 Cost.](#)), la 42/96 va ovviamente letta come norma " di dettaglio " rispetto alla legge quadro nazionale, i cui principi hanno valore preordinato a qualsiasi altra fonte normativa regionale, provinciale o comunale. A 21 anni di distanza dalla Legge 442/71, a la vicenda del Parco del Carso ancora non trova una soluzione definitiva nella norma regionale. La 42/96 infatti istituisce cinque Riserve Regionali (Val Rosandra, Monte Orsario, Monte Lanaro, Falesie di Duino, Laghi di Doberdò e Pietrarossa) e, con l'art. 55, avvia una nuova procedura per istituire il grande parco:

Art. 55

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione

del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della [legge 1 giugno 1971, n. 442](#), e non già perimetrata ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della [legge 394/1991](#) e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, considerata la omogeneità territoriale e la speciale situazione socioeconomica, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, nonché le aree di cui al comma 3, sono affidate alla gestione della Comunità montana del Carso.

6. Nelle aree già previste dalla [legge 442/1971](#) non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).

7. La Comunità montana del Carso provvede a svolgere le funzioni affidate dalla presente legge all'Organo gestore della riserva, esclusa la funzione di vigilanza di cui agli articoli 38, 39 e 40.

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9. Fino all'adeguamento di cui al comma 8, la gestione delle riserve del Carso è affidata all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Tornando alla questione che più direttamente stiamo analizzando, l'art. 49 della Legge Regionale 42/96 è quello che direttamente ci riguarda, e recita così:

Art. 49

(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).

3. Entro **diciotto mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.




Figura 1: mappa della Riserva Regionale. Si noti che il perimetro non comprende la cosiddetta "spiaggetta del principe".

La Riserva istituita ricalca sostanzialmente il perimetro della Riserva Statale in vigore dal 1971, con l'aggiunta di una rilevante porzione di mare.

Riassunta la storia e le scelte che nel corso degli anni sono state fatte (1971 e 1996), credo che a questo punto sia utile capire che cosa è una Riserva Naturale e cosa la differenzi da un Parco e da un'area marina protetta. Spesso infatti nel linguaggio comune queste tre diversi regimi di tutela, che corrispondono a finalità e tipologie di gestione diverse, vengono confusi tra loro.

Cosa sono le riserve naturali?

Come si è illustrato prima, ci troviamo in una materia che la Costituzione affida alla competenza esclusiva dello Stato.

L'articolo 2 della Legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette), definisce così i vari strumenti di protezione della natura:

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. **Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.**

In sostanza dunque, i Parchi hanno grandi estensioni ed al loro interno la presenza dell'uomo, delle ricreative è ammessa, purchè non contrasti con le esigenze di conservazione, mentre una Riserva Naturale è «una estensione di territorio definita dai sistemi naturali che la occupano ed opportunamente circoscritta all'interno della quale le attività umane sono inibite, in tutto o in parte, o comunque subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, considerato in alcuni suoi aspetti o nella totalità della sua espressione». L'istituzione delle riserve, a differenza dei parchi, muove dunque da esclusive esigenze protezionistiche che estraniano completamente le attività antropiche, accettabili, peraltro, solo se finalizzate al restauro naturalistico orientando, con appropriati interventi, l'evoluzione degli ecosistemi.

Per chi volesse ulteriormente approfondire questo tema, consiglio la lettura di questa [pubblicazione](#).

Sulle motivazioni per cui il legislatore regionale ha alla fine scelto l'istituzione di rigide riserve, anziché puntare ad un ampio parco in cui – appunto – l'elemento umano, la sua cultura, le sue attività tradizionali, sono per legge parte integrante della gestione, si sono fatte diverse congetture, sulle quali non mi soffermo.

La mia personale opinione è che in un ambiente altamente antropizzato - quale è la porzione italiana del Carso - gestire correttamente una riserva, in aderenza almeno parziale con le sue finalità di Legge, diviene un'operazione estremamente complessa e non priva di rischi di conflitti.

Riprova ne sia che – a 44 anni di distanza dalla Legge statale 442 e a 19 anni dalla Legge Regionale n. 42, solo la Riserva Naturale Regionale “**Falesie di Duino - Devinske stene**” – con l'approvazione del Regolamento - ha completato il percorso per passare dalla fase puramente vincolistica a quella della gestione attiva.

A fronte delle evidenti difficoltà gestionali e dei rischi di conflitto, la Regione ha in qualche modo “forzato” la legge nazionale, prevedendo che – anche nelle Riserve – si possa diversificare l'intensità della tutela ed ammettere finalità ricreative.

Questa operazione di “adattamento” della Riserva alle realtà circostanti e di attenuazione del rigido regime vincolistico di una Riserva è delegato all'atto fondamentale con cui si pianificano le Riserve Regionali: il Piano di Conservazione e Sviluppo, definito dagli articoli 11 e 12 e 17 della Legge Regionale 42/96:

Art. 11

(Piano di conservazione e sviluppo)

1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Art. 12

(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

- a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
- b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l'individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

Art. 17

(Procedure di formazione del PCS)

1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10,

l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva, alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.

4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della [legge regionale 11/1983](#), l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2, l'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono dunque attribuiti al Piano di Conservazione e Sviluppo e non – come ritenuto erroneamente da alcuni - al regolamento la determinazione degli obiettivi della Riserva, la zonizzazione dei livelli di tutela ed l'individuazione dei vincoli e delle azioni ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi .

La redazione del PCS è anche il principale momento di confronto democratico sulla pianificazione e gestione della Riserva, con la possibilità data a chiunque (ed in particolare ai proprietari delle aree coinvolte) di intervenire nel procedimento. Questo momento di partecipazione dovrebbe essere garantito sia con l'avviso sui quotidiani locali (art. 17 co. 6 L.R. 42/96) , sia con azioni tese a stimolare la partecipazione da parte dell'Organo Gestore della Riserva.

Calando queste analisi e considerazioni nella vicenda della Riserva, va chiarito che il [Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino](#) è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Duino Aurisina, valutando le osservazioni ed opposizioni pervenute da parte dei cittadini, nelle sedute del 11 aprile e 25 luglio 2007 e che la Regione – conseguentemente – lo ha reso vigente con Decreto del Presidente del 17 aprile 2009.

Cosa dice il Piano di Conservazione e Sviluppo approvato nel 2007?

Come illustrato prima, è il PCS che – dopo un confronto democratico con la popolazione – determina indirizzi e vincoli di una Riserva Naturale.

Gli atti fondamentali da analizzare sono la [relazione](#) e le [norme tecniche di attuazione](#) . Si consiglia comunque, ove non si avesse avuto l'occasione di farlo nel 2007, di leggere l'intero materiale relativo al PCS, liberamente scaricabile sul portale del Comune all'indirizzo seguente:

<http://www.comune.duino-aurisina.ts.it/index.php?id=26229>

Rispetto alle problematiche sollevate da alcuni in questi giorni, si riportano alcune parti salienti delle prescrizioni introdotte con l'approvazione del PCS:

Indicazioni gestionali e di piano Confine della Riserva Naturale

“La superficie identificata quale Riserva naturale appare alquanto ridotta ed andrebbe idealmente estesa quanto meno alle aree di “falesia” o di rupi sottostanti il castello di Duino, a ovest, fino ad includere il castello vecchio, in modo da poter garantire una gestione omogenea all'intera zona.

Tali zone infatti appaiono altrettanto rilevanti, sotto il profilo faunistico, di quelle già incluse nella Riserva.

Nel caso che tale soluzione appaia non praticabile si dovrà comunque verificare che forme di tutela passiva siano quanto meno applicabili nelle zone di cui si tratta.”

(Il Piano approvato nel 2007 prevedeva dunque di inglobare nella Riserva anche il territorio fino al castello vecchio, compresa la spiaggia sottostante il castello nuovo. Attualmente, contrariamente a quanto “furbescamente” comunicato da alcuni oppositori della Riserva, la cosiddetta “spiaggetta del Principe” è fuori dal perimetro della Riserva e – dunque – estranea ad ogni vincolo ad essa connesso ndr).

“Anche la recinzione dell’area destinata a campeggio dovrà essere riconsiderata in modo da consentire il transito al maggior numero di specie possibile, quanto meno fino alle dimensioni delle specie presenti di minori dimensioni.”

Accesso e percorsi pedonali

- Accessibilità e percorsi

Al fine di garantire la massima tranquillità possibile alla fauna selvatica presente o potenziale l’accesso, comunque da riservare esclusivamente a quello di tipo pedonale (escluse pertanto anche le mountain bikes o simili, che consentono percorrenze veloci, con l’effetto – entro certi limiti “imprevedibile” - di un disturbo maggiore rispetto a quello consueto) dovrà essere severamente

regolamentato e consentito solo lungo un percorso prestabilito: si prevede che possano rimanere attivi, in particolare, la passeggiata Rilke da est a ovest (dal castello al parcheggio presso la sede dell’Azienda di soggiorno) e due ingressi secondari, prospicienti le due strade antincendio e di maggiore penetrazione esistenti in direzione del mare.

Qui potrebbe essere previsto un percorso anulare, utilizzando sempre le vie antincendio esistenti. Tutti gli altri sentieri dovranno essere abbandonati ed il loro accesso vietato al pubblico, salvo eccezioni o motivi di carattere gestionale.

- Arrampicata e palestra di roccia

Un particolare cenno deve essere fatto per quanto concerne l’arrampicata sulle falesie (climbing) che deve essere severamente vietata durante l’intero arco dell’anno.

Tale misura si rende necessaria per garantire la possibilità di insediamento di specie rupicole che necessitano, particolarmente nei periodi riproduttivi e di svernamento, di tranquillità assoluta.

Una zona da consentire, eventualmente, all’arrampicata nel periodo da luglio a gennaio potrà essere individuata esclusivamente sulla parete prospiciente il piazzale della Caravella (cava ovest), nell’area più verticale corrispondente all’ingresso delle gallerie della prima guerra mondiale ivi esistenti.

Qualora se ne sentisse la insopprimibile esigenza ed a fronte di una reale e dimostrata necessità da parte degli utenti, pertanto, una piccola porzione di parete potrebbe essere riservata all’arrampicata, esclusivamente nell’area sopra descritta dove la presenza umana è comunque molto elevata e nella quale tale tipo di attività, se esercitata nei periodi descritti, non sembra essere potenzialmente

dannosa. Va tuttavia esclusa l’ipotesi di attrezzare il sito quale vera e propria “palestra di roccia”, il cui utilizzo, oltre ad attirare un numero elevato di fruitori porterebbe inevitabilmente a forme eccessive di disturbo incrementando la probabilità di sconfinamenti verso la zona di massima tutela.

- Area marina

L'accesso all'area marina inclusa nella Riserva dovrà essere interdetto, eccezion fatta ovviamente per esigenze di servizio o in casi di volta in volta valutati da parte dell'organo gestore della Riserva. I confini in mare dovranno essere segnati con boe fisse di dimensioni sufficientemente grandi in modo da poter essere facilmente avvistate dai natanti e su di esse dovrà essere riportato, in modo evidente, il divieto di transito.

Il divieto di accesso nell'area marina deve essere previsto anche per i bagnanti ovvero per i subacquei.

Questi ultimi potranno essere ammessi a seguito della approvazione del regolamento della Riserva nel caso di visite programmate.

Ulteriori Indicazioni gestionali per la parte a mare della

Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino - Devinske stene", (ovvero, le occasioni perse e le "incongruenze" rispetto alla VIA sul progetto di valorizzazione turistica , n.d.r.).

Quantunque nell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Duino Aurisina (v. Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 3477 del 27.11.'98) si affermi che: "In considerazione del fatto che il territorio interessato dalla Riserva Naturale delle Falesie di Duino è stato oggetto di numerose indagini riguardanti i vari aspetti naturalistici, si ritiene superfluo lo svolgimento di specifiche analisi, in quanto è già soddisfacente il livello di conoscenza e di approfondimento ...", per la parte marina della riserva e cioè per le caratteristiche generali delle sue acque, le correnti, i popolamenti dei suoi fondali, non si hanno dati sufficientemente dettagliati per impostarne la gestione attualmente più conveniente.

Uno studio mirato del sito è necessario quindi per conoscere meglio quanto viene tutelato e per prevedere le possibili linee della sua evoluzione.

Tale conoscenza è poi ancora più necessaria qualora per la zona vengano avviati gli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2002, n. 2611, per interventi compensativi a bilanciamento delle realizzazioni previste per la Cava di Sistiana.

In considerazione della sua limitata estensione (circa 60 ha), della vicinanza alla costa e della sua piccola profondità, l'area può venir facilmente mappata attraverso rilievi batimetrici, sia attraverso tracciati al Side Scan Sonar, sia ancora attraverso riprese video-fotografiche da raccogliere in immersione per documentare le zone di discontinuità tra biotopo e biotopo e valutare in modo diretto eventuali zone di ripristino e/o di implementazione naturalistica.

Attraverso questo studio preliminare potrà esser quantificato l'impegno richiesto per la necessaria bonifica dai segni della precedente fruizione (diportismo, pesca, maricoltura, ...) e per la posa in opera di strutture artificiali di conterminazione, di richiamo, di ripopolamento,...

Riguardo a quest'ultimo punto, il primo studio sarà inoltre utile a valutare se e dove utilizzare strutture fisse di natura lapidea e se e dove utilizzare strutture flottanti (richiamo, apprestamento di sentieri naturalistici subacquei, ...), più facilmente rimovibili o ricomponibili in funzione di obiettivi via via più mirati.

In prima ipotesi possono essere ipotizzate due zone di intervento:

A - il piede della falesia ed i fondali rocciosi e detritici collegati ad essa, nonché gli affioramenti arenacei posti poco più al largo.

B - i restanti fondali sabbioso o fangoso detritici e quelli fangosi, fino al limite della riserva.

La zona A e la zona B potrebbero venir separate da piccole dighe sommerse realizzate con materiali di risulta provenienti dalla Cava di Sistiana.

Tali manufatti dovrebbero costituire un limite discontinuo in modo da non opporsi al flusso delle correnti (uno studio delle quali dovrebbe precisare almeno la direzione).

Altro materiale roccioso potrebbe essere utilizzato poi per costituire i basamenti di eventuali FAD (Fish Aggregating Devices) fissi o ancoraggi per i FAD flottanti a mezz'acqua.

Tutto ciò potrebbe esser configurato anche in vista di una fruizione naturalistica della Riserva concepita in termini differenti rispetto alle offerte già esistenti sul territorio.

Sulla base di questi indirizzi, le azioni di conservazione e sviluppo della parte marina possono essere articolate in due fasi: la prima strettamente necessaria e dare individualità e dignità ecologica al sito, la seconda atta ad organizzare il sito stesso quale strumento di interventi compensatori legati ad attività viciniori ed eventualmente quale oggetto di fruizione naturalistica. Una terza fase dovrebbe essere destinata al monitoraggio quinquennale degli interventi. Un'ulteriore fase successiva dovrebbe poi precisare eventuali indirizzi di sviluppo.

I° FASE

Azioni conoscitive e di ripristino

- *Mappatura batimetrica dei fondali e loro rilevazione al Side Scan Sonar 5.000*
- *Elaborazione dati 7.000*
- *Bonifica dei fondali (organizzazione di volontariato) 2.000*

II° FASE

Azioni compensatorie e di valorizzazione naturalistica

- *Studi correntometrici lagrangiani 6.000*
- *Attività compensatorie preliminari 7.000*
- *FAD di fondo (acquisto e posa in opera) 48.000*
- *FAD flottanti (acquisto e posa in opera) 25.000*

III° FASE

Azioni di monitoraggio

- *Pescate sperimentali da effettuare in due siti rappresentativi ad avviata maturazione dei manufatti (24 mesi) 24.000*
- *Visual census 24.000*
- *Rilevazioni ambientali (60 mesi) 72.000*
- *Elaborazione e restituzione dati 30.000*

In una successiva fase, verificati i dati relativi ai monitoraggi, dovrebbe essere concepito un piano di fruizione ambientale, tarato sulle peculiarità del sito e sull'evoluzione degli ambienti viciniori (Villaggio del pescatore, Parco del Timavo, Baia e Cava di Sistiana, ...), per completare l'offerta regionale al riguardo (Riserva di Miramare, Zona di Tutela del Golfo di Trieste, Dosso di Santa Croce, ...).

Come tentato invano di illustrare anche nel corso delle audizioni pubbliche, i vincoli di cui alcuni accanitamente discutono e sulla base dei quali hanno distribuito offese e minacce fisiche a cittadini ed amministratori di questo Comune, non derivano dal Regolamento, ma dal PCS approvato dal Consiglio Comunale del 2007 (di cui, tra l'altro, il sottoscritto non era nemmeno componente ... ndr).

Riassumiamo in sintesi alcuni dei "paletti" fissati dal PCS per la gestione dell'area protetta:

- **Ampliamento della Riserva fino al Castello vecchio o, almeno, instaurazione di vincoli passivi nelle aree circostanti.**
- **Interdizione al pubblico delle aree esterne alla sentieristica;**
- **Interdizione della navigazione con qualsiasi mezzo, del nuoto, delle attività subacquee nell'intera area marina della Riserva (circa 500 metri al largo delle Falesie), "eccezion fatta ovviamente per esigenze di servizio o in casi di volta in volta valutati da parte dell'organo gestore della Riserva".**
- **Arrampicata e palestra di roccia. Il PCS prevede che debba essere "severamente vietata durante arco dell'anno, prevedendo unicamente possibilità di deroga sulla**

parete prospiciente il piazzale della Caravella (cava ovest), nell'area più verticale corrispondente all'ingresso delle gallerie della prima guerra mondiale ivi esistenti. Va tuttavia esclusa l'ipotesi di attrezzare il sito quale vera e propria "palestra di roccia", il cui utilizzo, oltre ad attirare un numero elevato di fruitori porterebbe inevitabilmente a forme eccessive di disturbo incrementando la probabilità di sconfinamenti verso la zona di massima tutela."

Vediamo ora – prima di analizzare iter e contenuti del Regolamento approvato da questa Amministrazione – quali sono i compiti , contenuti ed iter che la Legge Regionale 42/96 assegna allo strumento di regolamentazione dell'area protetta.

Quali compiti abbiamo?

Gestione delle riserve

Art. 31 L.R. 42/96

(Gestione e finanziamento)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della [legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1](#) (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche simili;

c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.

3. La gestione comprende in particolare:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;

b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;

d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.

4. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserva naturale regionale formulati dall'organo gestore in coerenza con le finalità della legge di cui all'articolo 1.

5. Gli organi gestori delle riserve individuati con accordi di programma vigenti sino all'entrata in vigore della [legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18](#) (Legge finanziaria 2012) o con legge regionale

sono confermati e svolgono le funzioni di gestione conferite. Le convenzioni vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011 restano efficaci tra le parti fino alla loro scadenza.>>;

Art. 18

(Regolamento)

1. *Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:*

- a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;*
- b) la gestione della flora e della fauna selvatica;*
- c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;*
- d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;*
- e) la circolazione dei veicoli a motore.*

2. *Il regolamento inoltre:*

- a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;*
- b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;*
- c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;*
- d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.*

3. *In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispose il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva.*

4. *Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.*

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.

Come si è detto prima, il Regolamento è lo strumento di attuazione del Piano di Conservazione e Sviluppo; tra PCS e Regolamento della Riserva intercorre sostanzialmente lo stesso rapporto che si instaura tra un Piano regolatore ed il Regolamento edilizio.

Va poi chiarito che, come previsto dalla Legge il Regolamento della Riserva Naturale **“Falesie di Duino - Devinske stene”** approvato da questa Amministrazione dovrà essere vagliato dalla Regione e, solo se lo riconoscerà congruente con la normativa di riferimento e con obiettivi e strategie del PCS, esso potrà essere promulgato ed entrare in vigore.

Analizziamo ora, rispetto ad alcuni dei “paletti” del PCS, cosa contiene il Regolamento:

1) Ampliamento della Riserva fino al Castello vecchio o, almeno, instaurazione di vincoli passivi nelle aree circostanti.

Non si è ritenuto che questa iniziativa competesse al Regolamento.

2) Interdizione al pubblico delle aree esterne alla sentieristica;

Le motivazioni addotte dal PCS sono state ritenute condivisibili. Inoltre, il divieto di uscire dai sentieri – e la sanzione connessa alla violazione di questo divieto – risolve alcuni problemi di sicurezza sollevati anche dal proprietario di alcune aree comprese nella Riserva.

3) Interdizione della navigazione con qualsiasi mezzo, del nuoto, delle attività subacquee nell'intera area marina della Riserva (circa 500 metri al largo delle Falesie), “eccezion fatta ovviamente per esigenze di servizio o in casi di volta in volta valutati da parte dell'organo gestore della Riserva”.

Questa prescrizione ha rappresentato il compito più arduo nella scrittura del Regolamento.

Come prima illustrato, uno dei problemi creati dal PCS è stata sicuramente l'inclusione dell'intera area a mare della Riserva nella zonizzazione “RN”, che la Legge definisce “di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico.”

Certamente, contrariamente a quanto una parte degli oppositori della Riserva credono, le parti più rilevanti dell'area protetta sotto il profilo della biodiversità sono i pavimenti calcarei, le rupi a mare e il tratto marino stesso.

Assieme alle unicità floristiche e (per quanto riguarda l'Italia) erpetologiche, lo scopo istitutivo della riserva è la tutela delle componenti avifaunistiche.

Tutta l'attenzione dell'opinione pubblica si è concentrata in questi anni sulla presenza – quale nidificante – del Falco pellegrino; la tutela della presenza e della riproduzione di questa specie è facilmente risolvibile con la disciplina dell'arrampicata sportiva; come si è varie volte spiegato, infatti, la scelta dei siti riproduttivi di questo falconiforme viene fatta optando per luoghi non raggiungibili dai predatori (uomo compreso), quali le rupi a picco o i grattacieli di Bologna, Milano o New York.

Le specie che il PCS intendeva tutelare con l'interdizione delle aree a mare sono in realtà quelle legate all'ambiente marino-costiero, tra le quali qui spiccano per rarità, importanza e nidificazione (o potenziale nidificazione) l'Edredone, la Volpoca e il Marangone dal ciuffo. Si tratta di animali estremamente vulnerabili al disturbo umano nelle fasi riproduttive (l'allontanamento dal nido può compromettere la nidificazione) e soggette a catture accidentali da parte delle reti da pesca.

Come varie volte illustrato, il disturbo antropico non dipende dall'eventuale veicolo (ecologico o meno) utilizzato, ma dalla presenza dell'uomo che è visto tutt'ora come un predatore ed un pericolo.

Il Regolamento ha cercato dunque di garantire le finalità del PCS e, non potendo derogare alla zonizzazione “RN”, ha cercato di impostare un sistema di vincolo più graduato e ragionato.

Sono state così definite tre sottozone:

La “A”, situata ai piedi della falesia ed estesa circa 60 metri, che diventa una RN a tutti gli effetti ed è interclusa al pubblico. Si tratta dell'area di possibile interferenza con la nidificazione degli uccelli marini. All'interno della zona A è consentita – per un'ampiezza di 10 metri – la circolazione di mezzi nautici a propulsione umana e nuotatori. In sostanza, viene ampliato di 20 metri il divieto di avvicinamento alla falesia previsto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste.

La “B”, in cui viene disciplinato (e non interdetto) l'accesso. Con natanti ed imbarcazioni non si può navigare, ma solo avvicinarsi alla costa. I mezzi nautici a propulsione umana invece, possono navigare liberamente. E' inoltre prevista la possibilità di navigare in parallelo con la costa per i mezzi nautici utilizzati per la fruizione didattico-naturalistica dell'area. Per quanto riguarda la pesca, potrà essere consentita ai residenti e a due imbarcazioni professionali quella ai cefalopodi. La deroga opererà solo dopo che una quota di riproduttori avrà iniziato la deposizione delle uova. Questa ultima limitazione – oltre ad essere (credo) ampiamente condivisibile per chi ha a cuore il mare e le risorse ittiche anche all'esterno di una Riserva Naturale, servirà a garantire le finalità di “zona di ripopolamento” prescritte dal PCS. Entro il 2015, con fondi comunitari, verranno installati i sistemi artificiali per favorire la deposizione delle uova. Si ricorda che comunque – in base alla vigente ordinanza n. . 001/03 della Capitaneria di Porto di Trieste - esiste già il divieto di navigazione entro 100 metri dalla falesia e il limite di 60 metri dalla stessa per l'ormeggio. Il sistema gestionale previsto dal Regolamento per la zona “B” dovrebbe essere sufficiente ad ottemperare alle prescrizioni del PCS, contribuendo di fatto a diminuire il disturbo nei confronti delle specie tutelate.

La “C”, dedicata alla fruizione subacquea guidata. (sempre in conformità al PCS, laddove stabiliva che “Il divieto di accesso nell’area marina deve essere previsto anche per i bagnanti ovvero per i subacquei.” Ma che “Questi ultimi potranno essere ammessi a seguito della approvazione del regolamento della Riserva nel caso di visite programmate.”)

- 4) **Arrampicata e palestra di roccia.** Rispetto alle limitazioni del PCS il Regolamento anche in questo caso tenta (fatte salve le correzioni delle Regione) di applicare un vincolo maggiormente ragionato, riconsentendo l’arrampicata sulla parete storicamente utilizzata oltre che a quelle situate nell’ambito della Baia di Sistiana. Si subordina però questa possibilità ad un sistema di maggiore controllo, con autorizzazioni nominative. Questo dovrebbe consentire un maggior controllo dell’attività e – soprattutto – una responsabilizzazione dei fruitori.

In sostanza, nella stesura del regolamento si è cercato di applicare vincoli “ragionati”, utilizzando quanto più possibile l’art. 18 co. 2 lett. b) della Legge Regionale 42/96, laddove prevede che l’organo gestore, nella stesura del regolamento, “disciplina le eventuali deroghe ai divieti”.

Rimane pacifico il dubbio di fondo, ossia se questa comunità sia in grado di andare oltre i micro interessi individuali, affrontando per il bene comune le sfide che le convenzioni internazionali e le direttive europee hanno messo da decenni sul piatto.

La tutela della biodiversità ha scopi sia sociali che economici. Al [World Economic Forum 2010](#) (del gennaio 2010) i rischi economici causati dalla perdita di [biodiversità](#) sono stati valutati in costi che possono oscillare tra i 2.000 e i 4.500 miliardi di dollari (al 2008), cioè tra il 3,3 e il 7,5% del Pil globale. Tutti i settori produttivi sono e saranno influenzati dalla perdita di biodiversità e dalla crisi ambientale globale.

La Convenzione sulla diversità biologica sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n.124 inseriva la strategia delle aree protette come una delle azioni da intensificare e dava il 2010 come anno in cui invertire la tendenza del degrado in atto.

Queste e tante altre considerazioni sul rapporto che esiste oggi nella nostra comunità e nella società italiana tra interesse pubblico e privato, tra tutela dei beni comuni e rivendicazioni del singolo privato cittadino.

La Riserva Naturale delle Falesie di Duino occupa l’1% del territorio comunale. E’ in nostro piccolo, minuscolo ma significativo contributo alle sfide globali contro il degrado di questo pianeta. Ma è anche un’occasione per tentare di far vivere economie subalterne alle grandi lobbies.

Qualcuno ha abbinato la parola “mafia” ai contenuti del regolamento della Riserva, presupponendo azioni fatte a vantaggio di amici. Al di là di ogni considerazione sulla pochezza mentale di chi fa simili affermazioni, io credo fermamente che il Carso aveva ed ha molte carte da giocare in quel filone economico che si chiama “turismo ambientale”.

Non ho mai creduto, viceversa, nel modello di sviluppo su cui si basa il progetto di Portopiccolo, che ho combattuto assieme a pochi altri in tutte le sedi legali possibili;

Ma al di là delle sensibilità individuali, una recente indagine della Commissione Europea ha chiarito che il trend del turismo legato ad ambiente ed aree protette cresce tre volte di più del turismo tradizionale.

Un'area unica come quella del Carso italiano e sloveno, posta al centro di un incrocio di ambienti unico in Europa e messa in rete con essi, dovrebbe avere ben altri destini di quelli basati su "isole" come Portopiccolo.

E, certo, io sogno di vedere sempre più persone che possono avere la mia fortuna: lavorare nell'ambiente, con l'ambiente, per l'ambiente.

Qualcuno sostiene che in questo comune vivrebbe una sola guida naturalistica. E' decisamente mal informato... Ci sono ragazzi italiani e sloveni che hanno studiato per questo e per lavori equipollenti, e che ogni giorno lottano per poter fare un lavoro attinente con quello per cui hanno studiato.

Non faccio nomi, ma ho sempre nelle orecchie le parole di L. una ragazza da 110 e lode che ha affiancato i ricercatori della Slovenia in alcune ricerche oggi determinanti per specie di fauna selvatica strategiche a livello Europeo. Mi raccontò che tutti i suoi compagni di corso erano andati all'estero, ma lei voleva restare qui, dove era nata e cresciuta. L. faceva tre lavori per mantenersi, ed è ancora qui.

Bene, se lottare perché L. e tanti altri possano avere un futuro qui lavorando con e per la Natura, significa essere un mafioso, allora certamente io lo sono.

Da ultimo vorrei chiarire un altro punto su cui si sono fatte illusioni e mistificazioni: Il Regolamento della Riserva Naturale Regionale approvato da questa Amministrazione è costato 0 Euro

Il lavoro coordinato dal sottoscritto è stato realizzato grazie al contributo di tempo ed energie messo gratuitamente a disposizione da biologi marini, guardie forestali, personale della Polizia di Stato, naturalisti, ornitologi, pescatori, maricoltori etc. etc.

A tutti loro va il mio ringraziamento più sentito. E, spero, anche il vostro.

Rimango ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto.

Maurizio Rozza

Presidente della II Commissione Consiliare del Comune di Duino Aurisina - *Občina Devin - Nabrežina*